I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 2597/1999 DEL CONSIGLIO

del 6 dicembre 1999

che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) originari dell'India e decide la riscossione definita del dazio provvisorio istituito

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea [1], (in prosieguo: «il regolamento di base»), in particolare l'articolo 15,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA

(1) Con il regolamento (CE) n. 1810/1999 [2] della Commissione (in appresso denominato «regolamento provvisorio») è stato istituito un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni nella Comunità di fogli di polietilene tereftalato («PET») originari dell'India di cui ai codici NC 3920 62 19 e 3920 62 90.

(2) In seguito all'istituzione del dazio compensativo provvisorio, hanno presentato osservazioni scritte i seguenti produttori esportatori indiani che hanno cooperato all'inchiesta: Ester Industries Ltd, Flex Industries Ltd, Garware Polyester Ltd, India Polyfilms Ltd/Jindal Polyester Ltd (e imprese collegate), MTZ Polyesters Ltd, Polyplex Corp. Ltd (in appresso denominati i «produttori esportatori indiani»), nonché il governo indiano, i produttori comunitari denunzianti (in appresso denominati «l'industria comunitaria») e due utilizzatori di fogli di PET.

(3) Conformemente alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 5 del regolamento di base, tutte le parti suddette, ad eccezione di un utilizzatore, hanno chiesto e ottenuto di essere sentite.

(4) Un utilizzatore che in un primo tempo non si era manifestato, ha reagito in seguito all'istituzione delle misure provvisorie.

(5) La Commissione ha continuato a raccogliere e a verificare tutte le informazioni da essa ritenute necessarie ai fini delle risultanze definitive.

(6) Le osservazioni presentate oralmente e per iscritto dalle parti interessate dopo l'istituzione delle misure provvisorie e dopo la comunicazione delle informazioni suddette sono state esaminate e debitamente prese in considerazione ai fini delle risultanze definitive.

2. PRODOTTO IN ESAME

(7) Al punto 7 del regolamento provvisorio si indica che il prodotto in esame consiste in fogli di polietilene tereftalato («PET»).

(8) Al punto 8 del regolamento provvisorio si rileva inoltre che l'industria del settore distingue comunemente il prodotto in una serie di segmenti denominati: segmento magnetico, segmento imballaggio, segmento elettrico, segmento dell'immagine e altri segmenti industriali, e che ai fini dell'inchiesta i prodotti sono stati raggruppati in tipi a seconda del segmento di mercato, dello spessore, delle proprietà di rivestimento, del trattamento superficiale, delle proprietà meccaniche e della chiarezza/opacità.

(9) Dopo l'istituzione delle misure provvisorie, la Commissione ha ricevuto una richiesta dell'industria comunitaria di considerare come fogli di PET non solo i tipi di prodotto classificabili ai codici NC 3920 62 19 e 3920 62 90, come indicato nel regolamento provvisorio, bensì anche quelli classificabili ai codici NC 3920 62 11 e 3920 62 13. I produttori esportatori indiani si sono opposti all'inclusione di questi ultimi due codici, sostenendo che i fogli di PET che rientrano in tale classificazione non sono interscambiabili con quelli che rientrano nei codici 3920 62 19 e 3920 62 90. Essi hanno sottolineato che solo questi ultimi due codici figurano nella denuncia dell'industria comunitaria e che gli altri due non vi sono indicati specificamente per il fatto che i prodotti classificati sotto tali codici non sono interscambiabili con quelli classificati sotto i codici NC 3920 62 19 e 3920 62 90.

[1] GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1.
[2] GU L 219 del 19.8.1999, pag. 14.

(10) In base alle informazioni raccolte nel corso dell'inchiesta, la Commissione ha deciso di non includere i prodotti di cui ai codici NC 3920 62 11 e 3920 62 13 nell'ambito dell'inchiesta, in quanto non vi è motivo di ritenere inesatta l'affermazione contenuta nella denuncia dell'industria comunitaria secondo la quale i prodotti non sarebbero interscambiabili.

3. **SOVVENZIONI**

3.1. OSSERVAZIONI GENERALI DELLE PARTI

3.1.1. **Inclusione degli interessi nel calcolo dei vantaggi ottenuti**

(11) I produttori esportatori hanno chiesto di detrarre gli interessi dal calcolo dell'ammontare totale del vantaggio da essi ottenuto in virtù dei vari regimi di aiuto. Essi hanno sostenuto che l'inclusione degli interessi è ingiustificata e non rispetta i termini dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative (ASMC) ed è inoltre vietata a norma dell'articolo VI, punto 3 del GATT del 1994. Gli orientamenti della Commissione in materia di calcolo delle sovvenzioni sarebbero a questo proposito nulle.

(12) La base giuridica per l'addizione degli interessi al valore nominale della sovvenzione è costituita dall'articolo 5 del regolamento di base in combinato disposto con l'articolo 6. L'articolo 5 stabilisce che l'importo delle sovvenzioni compensabili corrisponde al vantaggio conferito al beneficiario nel corso del periodo dell'inchiesta sulle sovvenzioni. L'articolo 6, che riprende le disposizioni dell'articolo 14 dell'ASMC, fissa le regole del calcolo del vantaggio per taluni tipi di sovvenzioni. Per tutte le categorie di sovvenzioni menzionate all'articolo 6, cioè per il conferimento di capitale azionario, mutui, garanzie su mutui e la fornitura di beni o servizi ovvero l'acquisto di beni da parte della pubblica amministrazione, la base per determinare il vantaggio è costituita dai corrispondenti costi di finanziamento che il beneficiario avrebbe normalmente dovuto sostenere sul mercato. Pertanto, se il principio di cui all'articolo 6 si applica come regola generale a tutte le categorie di sovvenzioni, nel calcolo del vantaggio totale conferito al beneficiario devono essere inclusi i costi conseguenti all'assunzione di prestiti a tassi d'interesse commerciali.

(13) Quando si tratta di stabilirne il valore nominale durante il periodo dell'inchiesta, tutte le sovvenzioni equivalgono di fatto ad un sussidio. Poiché i sussidi non rimborsabili non sono disponibili sul mercato, il beneficiario avrebbe dovuto procurarsi la somma equivalente sul mercato e rimborsarla con gli interessi entro un determinato termine. È questa componente del vantaggio che viene contabilizzata aggiungendo gli interessi all'importo nominale della sovvenzione.

(14) Questo modo di procedere è espressamente previsto negli orientamenti della Commissione per il calcolo dell'importo della sovvenzione nelle inchieste sui dazi compensativi [1] con la frase «Il valore nominale dell'importo della sovvenzione deve essere quindi trasformato nel valore corrispondente nel periodo dell'inchiesta applicando il normale tasso di interesse commerciale» ed è la prassi consueta della Comunità, che è stata applicata in una serie di casi precedenti.

(15) L'articolo VI, punto 3 del GATT 1994, ripreso all'articolo 19, punto 4 dell'ASMC, afferma soltanto che non possono essere imposti dazi superiori all'importo della sovvenzione. L'importo di quest'ultima è calcolato in funzione del vantaggio constatato nel periodo dell'inchiesta (articolo 14 dell'ASMC). Poiché l'impresa beneficiaria si è avvalsa anche del fatto di non dover reperire i fondi sul mercato finanziario, il calcolo del vantaggio deve includere anche la componente degli interessi. Di conseguenza, poiché l'ammontare del vantaggio (compresi gli interessi) corrisponde all'ammontare della sovvenzione e il dazio compensativo equivale al margine di sovvenzione constatato, l'articolo VI, punto 3 del GATT 1994 è pienamente rispettato con l'inclusione nel calcolo degli interessi.

(16) La richiesta di escludere la componente degli interessi dal calcolo dei vantaggi ottenuti in virtù dei vari regimi di aiuto è pertanto respinta.

3.1.2 **Specificità dei vari regimi**

(17) I produttori esportatori hanno argomentato che l'articolo 2, punto 3 dell'ASMC, secondo il quale le sovvenzioni subordinate all'andamento delle esportazioni vanno considerate di massima sovvenzioni specifiche, non si applica ipso facto, dato che, a norma dell'articolo 27, punto 2 dell'ASMC, il divieto delle sovvenzioni subordinate all'andamento delle esportazioni non si applica ai paesi in via di sviluppo. L'India figura tra i paesi indicati all'allegato VII dell'ASMC e le sovvenzioni alle esportazioni concesse dal governo indiano non sono pertanto vietate. Di conseguenza, la Commissione sarebbe tenuta a dimostrare che i regimi in questione sono specifici.

(18) L'articolo 3, paragrafo 4, lettera a) del regolamento di base stabilisce chiaramente che le sovvenzioni, in particolare quelle illustrate nell'allegato I, condizionate, di diritto o di fatto, all'andamento delle esportazioni, sono considerate specifiche. Per ciascuno dei regimi di sovvenzioni oggetto della presente procedura è stato esaminato se tale condizione fosse soddisfatta.

[1] GU C 394 del 17.12.1998, pag. 7.

3.2. OSSERVAZIONI RELATIVE AI SINGOLI REGIMI

3.2.1. **Libretto crediti (Passbook Scheme — PBS)**

(19) Le osservazioni formulate dal governo indiano e dai produttori esportatori in merito a tale regime sono descritte ai punti da 12 a 19 del regolamento provvisorio. Tali osservazioni non vengono qui esaminate dato che i vantaggi ottenuti in virtù di tale regime non sono stati inclusi negli importi dei dazi istituiti provvisoriamente, per le ragioni indicate al punto 24 del regolamento provvisorio. Di conseguenza, i vantaggi ottenuti grazie a tale regime non saranno compensati e non sono necessarie pertanto risultanze definitive.

3.2.2. **Credito di dazi d'importazione (Duty Entitlement Passbook Scheme — DEPB) — credito preesportazione**

(20) Le osservazioni formulate in merito a tale regime dal governo indiano e dai produttori esportatori sono state descritte ai punti da 26 a 30 del regolamento provvisorio.

(21) È stato sostenuto in particolare che il regime di credito DEPB preesportazione è un sistema consentito di remissione/restituzione ai sensi del regolamento di base e, in quanto tale, non passibile di compensazioni. Si è sostenuto anche che, qualora si constatasse che il regime è compensabile, dovrebbero essere utilizzate per il calcolo del vantaggio solo le remissioni eccessive effettive e la Commissione avrebbe dovuto esaminare se sussisteva effettivamente un eccesso di restituzione degli oneri all'importazione sui fattori produttivi utilizzati nel processo di produzione.

(22) Il sistema di credito DEPB preesportazione non è un sistema di remissione/restituzione o di restituzione sostitutiva ai sensi del regolamento di base, nonostante l'esistenza del requisito dell'utilizzatore effettivo; si tratta fondamentalmente di un sistema basato sul valore e non sulla quantità. Il tasso del DEPB, che dà origine all'esenzione dal dazio all'importazione, non è calcolato in funzione della quantità di fattori di produzione concreti effettivamente consumati o da consumare nel processo di produzione. Concretamente i fattori di produzione sono determinati in base alle Standard Input/Output Norms (SION), che stabiliscono i costi teorici dei fattori di produzione che devono essere importati per fabbricare un determinato prodotto. Una volta stabilito il tasso di DEPB per un determinato prodotto finito, i fattori di produzione possono essere importati in esenzione dal dazio in virtù di una licenza di credito DEPB preesportazione. Non esiste alcun meccanismo che impedisca al produttore esportatore di modificare le quote dei fattori di produzione effettivamente importati, poiché egli è tenuto esclusivamente a mantenersi entro il massimale di credito generale che gli è concesso.

(23) Inoltre, il produttore esportatore non ha l'obbligo di importare effettivamente tutti i diversi fattori di produzioni per i quali gli è stato concesso il credito. Le uniche restrizioni alla quantità dei fattori di produzione che possono essere importati nel quadro del regime sono costituite dal valore della licenza concessa e dal relativo impegno ad esportare il prodotto finito. Non vi è dunque alcuna clausola che prescriva che i fattori di produzione importati che sono sostituiti siano eguali per quantità, qualità e caratteristiche ai fattori di produzione del mercato nazionale.

(24) Un'impresa che possa ottenere i fattori di produzione ad un valore più basso o che possa ottenerne una parte sul mercato nazionale, sarebbe in grado di importare fattori di produzione in franchigia doganale che potrebbero essere utilizzati per la produzione o la vendita sul mercato interno, poiché le quantità effettivamente importate non stanno in alcun rapporto con quelle stabilite dalle SION. Non è stata trovata alcuna prova dell'esistenza di un sistema o di una procedura efficaci che controllino quali fattori di produzione importati in franchigia doganale siano effettivamente utilizzati nella produzione del prodotto finito esportato o in quali quantità. Si è constatato inoltre che la compensazione delle merci che sono esportate non è effettuata in base ai quantitativi effettivi dei fattori di produzione importati in franchigia doganale e utilizzati nella fabbricazione dei prodotti esportati, bensì in base a stime standard del valore dei fattori di produzione del prodotto esportato.

(25) Anche qualora il sistema di credito DEPB preesportazione potesse essere considerato, come si sostiene, un regime di restituzione del dazio, l'allegato II, parte II, punto 5 e l'allegato III, parte II, punto 3 del regolamento di base prevede che, qualora consti che la pubblica amministrazione del paese esportatore non ha istituito un sistema di verifica, si rende necessario un ulteriore esame da parte del paese esportatore sulla base, rispettivamente, degli effettivi fattori produttivi consumati o delle effettive transazioni, al fine di determinare se sia stato effettuato un pagamento eccessivo. Poiché, come si è indicato sopra, non esiste un tale sistema di verifica dei quantitativi di fattori di produzione effettivamente importati, il governo indiano avrebbe dovuto procedere a detto esame, ma non lo ha fatto. Di conseguenza, la Commissione non ha esaminato se vi era o meno un'eccessiva restituzione degli oneri all'importazione sui fattori produttivi utilizzati nella produzione del prodotto esportato.

(26) Ad ogni modo, la remissione in eccesso dei dazi all'importazione serve come base per il calcolo del vantaggio solo nel quadro di sistemi consentiti di restituzione o di restituzione sostitutiva. Poiché si è constatato che il regime di credito DEPB preesportazione non è un sistema di restituzione o di restituzione sostitutiva ai sensi dell'allegato I, lettera i) e degli allegati II e III del regolamento di base, il vantaggio corrisponde alla totalità dei dazi all'importazione rimessi e non al presunto eccesso di remissione.

(27) Poiché il regime di credito DEPB preesportazione presuppone che il governo rinunci ad un'entrata normalmente dovuta, si considera che tale regime conceda una sovvenzione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii) del regolamento di base. Poiché il vantaggio previsto dal regime può essere ottenuto solo previo impegno all'esportazione, tale regime è condizionato di diritto all'andamento delle esportazioni ed è pertanto specifico ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera a) del regolamento di base.

Calcolo dell'importo della sovvenzione

(28) Il vantaggio ottenuto dai produttori esportatori è stato calcolato come illustrato al punto 23 del regolamento provvisorio, tenendo conto però anche delle tasse corrisposte per la domanda di licenza, come è stato fatto valere dai produttori esportatori. Questo importo supplementare non ha tuttavia inciso sui margini di sovvenzione calcolati in via provvisoria.

(29) Due società hanno beneficiato di questo regime durante il periodo dell'inchiesta ottenendo sovvenzioni pari all'1,31 % e al 6,84 %.

3.2.3. **Credito di dazi d'importazione (Duty Entitlement Passbook Scheme — DEPB) — credito postesportazione**

(30) Le osservazioni formulate dal governo indiano e dai produttori esportatori in merito a tale regime sono state illustrate ai punti da 37 a 39 del regolamento provvisorio.

(31) Si è sostenuto in particolare che il sistema di credito DEPB postesportazione sarebbe un regime consentito di restituzione sostitutiva poiché i crediti corrispondenti sarebbero concessi solo conformemente alle norme SION notificate. Inoltre, ai sensi dell'allegato I, lettera i) del regolamento di base, un regime di restituzione può consentire l'utilizzo di una quantità di fattori produttivi circolanti sul mercato nazionale pari a e aventi le stesse qualità e caratteristiche dei fattori produttivi importati. Si è sostenuto anche che le autorità responsabili delle accise sarebbero in grado di verificare quali fattori di produzione importati sono incorporati nel prodotto esportato. Di conseguenza, il sistema di credito DEPB postesportazione costituirebbe un regime consentito di restituzione sostitutiva ai sensi dell'allegato II del regolamento di base.

(32) Va ricordato che, contrariamente al regime di credito preesportazione, il regime di credito postesportazione non prevede il requisito dell'utilizzatore effettivo. I crediti concessi in base al sistema di credito postesportazione sono calcolati come una percentuale del valore dei prodotti finiti esportati. I crediti così ottenuti possono essere utilizzati per compensare l'importo dei dazi doganali normalmente dovuti sulle importazioni di qualsiasi merce (escluse quelle figuranti nell'elenco restrittivo delle importazioni). Il regime non è limitato alle merci utilizzate nella produzione del prodotto esportato. Le merci importate possono essere vendute sul mercato interno o utilizzate in altro modo. Inoltre, le licenze, e pertanto i crediti, sono liberamente trasferibili.

(33) Si può concludere pertanto che il sistema di credito DEPB postesportazione non costituisce un regime di restituzione o di restituzione sostitutiva ai sensi dell'allegato I, lettera i) e degli allegati II e III del regolamento di base.

(34) Il governo indiano ha sostenuto anche che il regime costituisce una sovvenzione alle esportazioni solo nella misura in cui restituisce gli oneri relativi all'importazione in eccesso rispetto a quelli esigibili sui fattori produttivi importati utilizzati per la realizzazione del prodotto esportato e che la Commissione non ha assolto all'obbligo di determinare l'ammontare di tale eccesso.

(35) Questo argomento va respinto per le ragioni già citate al precedente punto 26.

Calcolo dell'importo della sovvenzione

(36) Il governo indiano ha sostenuto che in caso di vendita delle licenze la Commissione dovrebbe calcolare il vantaggio effettivo derivante ai produttori esportatori da tali operazioni di vendita e non basarsi sull'ammontare del credito concesso nella licenza.

(37) Come già spiegato al punto 43 del regolamento provvisorio, tale argomento non può essere accettato poiché il vantaggio concesso dal governo indiano al produttore esportatore in termini di rinuncia ad un'entrata è adeguatamente espresso dal valore della licenza. Vendere una licenza ad un prezzo diverso (cioè superiore o inferiore) al suo valore rappresenta un'operazione puramente commerciale che non altera l'ammontare del vantaggio ottenuto all'origine grazie al sistema.

(38) Il vantaggio dei produttori esportatori è stato calcolato come indicato ai punti da 41 a 44 del regolamento provvisorio. Va notato in proposito che quattro produttori esportatori hanno avanzato una serie di richieste che sono state accettate dalla Commissione. Essa ha tenuto conto pertanto dei costi supplementari che hanno dovuto essere necessariamente sostenuti per ottenere la licenza. Sono stati corretti anche gli importi relativi ai crediti concessi. Tali correzioni hanno determinato piccoli cambiamenti dei margini di sovvenzione.

(39) Quattro società hanno beneficiato di questo regime durante il periodo dell'inchiesta ottenendo sovvenzioni varianti tra il 2,34 % e il 17,68 %.

3.2.4. **Esenzione totale o parziale dal dazio di importazione sui beni capitali (Export Promotion Capital Goods Scheme — EPCGS)**

(40) Il governo indiano ha sostenuto che il regime di EPCG, descritto ai punti da 46 a 50 del regolamento provvisorio era inteso a consentire alle imprese di tutti i settori economici di ammodernare i loro impianti e apparecchiature tecnologici preservando al contempo le scarse risorse dell'India in valute estere. È stato argomentato che il vantaggio derivante dal sistema di EPCG non è condizionato all'andamento delle esportazioni poiché le licenze concesse in questo ambito sono ottenibili indipendentemente dalle esportazioni precedentemente effettuate dall'impresa. Inoltre un'impresa che detenga una licenza di EPCG può sempre acquistare beni capitali nazionali invece che importati.

(41) A proposito di tali affermazioni va notato che, per beneficiare del sistema, una società deve impegnarsi ad esportare un determinato valore di merci entro una determinata scadenza. Questo regime è pertanto condizionato di diritto all'andamento delle esportazioni, dal momento che non può essere ottenuto alcun vantaggio senza un impegno ad esportare le merci. Esso è considerato perciò specifico ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera a) del regolamento di base e, dunque, compensabile.

(42) I produttori esportatori hanno sostenuto che nel quadro del sistema di EPCG il governo non rinuncia al dazio, ma ne pospone soltanto la riscossione. Se un importatore di beni capitali non rispetta l'obbligo di esportazione entro il termine previsto dal regime, gli eventuali dazi dovuti sono riscossi con gli interessi. In tal modo, solo allo scadere del periodo entro il quale deve essere rispettato l'obbligo di esportazione ai sensi del regime si può stabilire se l'importatore abbia beneficiato di una remissione del dazio e se il governo abbia rinunciato all'entrata dovuta conferendo così un vantaggio all'importatore. Sarebbe pertanto prematuro tener conto delle importazioni di beni capitali effettuate nel quadro del regime durante il periodo dell'inchiesta.

(43) A questo proposito va notato che, se una società chiede l'applicazione di questo regime e s'impegna in tal modo a esportare delle merci, si deve partire dal presupposto che tale obbligo sarà rispettato e che l'esenzione finale dal pagamento dei dazi all'importazione sarà ottenuta. Le società devono infatti poter contare sul fatto che in definitiva esse non dovranno pagare detti dazi. Il regime perderebbe altrimenti la sua ragion d'essere.

(44) Inoltre, l'inchiesta ha consentito di accertare che il governo indiano concede proroghe alle imprese che non sono in grado di rispettare l'obbligo di esportazione entro la scadenza inizialmente fissata.

(45) Per questi motivi si considera che il governo rinunci al dazio al momento dell'importazione dei beni capitali e che la società che li importa riceve un vantaggio pari all'ammontare totale dei dazi non corrisposti.

Calcolo dell'importo della sovvenzione

(46) Il vantaggio dei produttori esportatori è stato calcolato come illustrato al punto 53 del regolamento provvisorio. Va notato a questo proposito che tutti i produttori esportatori hanno avanzato una serie di richieste che sono state in parte accettate dalla Commissione. Si è tenuto conto in particolare dei costi che le imprese hanno dovuto necessariamente sostenere per soddisfare alle condizioni di concessione della sovvenzione o per ottenere la sovvenzione e per i quali sono state fornite prove valide. Tali costi sono consistiti principalmente in tasse sulla domanda di licenza e garanzie bancarie. La tassa sulla domanda è una spesa una tantum, mentre le garanzie bancarie possono consistere in un pagamento unico a copertura di un periodo pluriennale di validità della garanzia oppure nel pagamento di varie rate annuali distribuite lungo tutto il periodo di validità della garanzia.

(47) Una delle società interessate, MTZ Polyesters Ltd, ha fatto presente che il metodo applicato nel regolamento provvisorio non è appropriato nel suo caso specifico, in quanto durante il periodo dell'inchiesta si trovava in una situazione completamente diversa dalle altre società. In particolare essa ha fatto rilevare che, a seguito di eventi imprevedibili, tra i quali una catastrofe naturale, la sua produzione commerciale è iniziata solo nell'ottobre 1998. Ne è conseguito che nel periodo dell'inchiesta essa ha effettuato vendite molto ridotte sia sul mercato interno che all'esportazione, il che ha determinato un elevato margine di sovvenzione. La società ha chiesto pertanto l'impiego di un metodo di calcolo diverso.

(48) Va notato che tale richiesta non è stata presentata alla Commissione prima della comunicazione delle risultanze provvisorie. L'impresa ha tuttavia fornito prove dettagliate e valide sull'inizio della produzione commerciale e sugli effetti di tali inizio ritardato sulle sue attività.

(49) Dopo un attento esame di questi elementi, la Commissione ha concluso che la richiesta di adottare un metodo di calcolo diverso, come proposto dalla società, non era giustificato. Tuttavia, la Commissione ha ritenuto che, date le circostanze particolari ed eccezionali in cui si è trovata la società, l'applicazione ad essa dello stesso denominatore (ossia le esportazioni effettive) applicato alle imprese la cui produzione commerciale è stata normale, portasse a risultati talmente sproporzionati da non rispecchiare più adeguatamente il vantaggio ottenuto dall'impresa in questione con la sovvenzione compensabile di cui ha beneficiato a norma del suddetto regime. La Commissione, pertanto, pur mantenendo lo stesso metodo di calcolo, ha modificato i dati relativi alla produzione e alle esportazioni dell'impresa in base ai dati verificati forniti dalle imprese la cui produzione commerciale si è svolta normalmente, per ripartire il vantaggio derivante dalla sovvenzione durante il periodo dell'inchiesta.

(50) Sei società hanno beneficiato del sistema durante il periodo dell'inchiesta ottenendo vantaggi compresi tra l'1,42 % e l'8,75 %.

3.3. ZONE DI TRASFORMAZIONE PER L'ESPORTAZIONE (EXPORT PROCESSING ZONE-EPZ) E UNITÀ ORIENTATE ALL'ESPORTAZIONE (EXPORT ORIENTED UNITS — EOU)

(51) Il governo indiano ha sostenuto che non rinuncia ad alcuna entrata nel quadro di questo regime che è stato descritto ai punti da 55 a 58 del regolamento provvisorio, poiché i dazi sui beni capitali sono solo sospesi durante il periodo di vincolo. Ciò significa che un'impresa non deve pagare dazi sull'importazione di beni capitali destinati ad essere utilizzati nell'EPZ/EOU. Quando però i beni capitali sono venduti o svincolati, il dazio diviene esigibile e si applica un'aliquota proporzionale al valore ammortato dei beni capitali al momento della vendita o dello svincolo.

(52) Questa argomentazione è analoga a quella addotta dai produttori esportatori in relazione al regime di EPCG, secondo la quale lo Stato non rinuncia alle entrate, ma le rinvia soltanto. Tuttavia, presupporre che i beni capitali siano importati in esenzione dal dazio e poi rivenduti sul mercato interno, previo pagamento del dazio, priverebbe di senso il regime. In ogni caso, anche ammettendo che i beni capitali siano rivenduti in futuro, lo Stato rinuncerebbe ad un'entrata proporzionale all'ammortamento maturato. Se e quando tali beni capitali sono venduti costituisce esclusivamente una decisione commerciale dell'impresa interessata.

(53) Per questi motivi si considera che il governo rinunci alle entrate al momento delle importazioni dei beni capitali e il vantaggio che l'impresa riceve consiste pertanto nell'importo totale dei dazi non corrisposti.

(54) Il produttore esportatore interessato ha formulato un'obiezione analoga e ha presentato argomenti supplementari in relazione alle importazioni di fattori di produzione utilizzati per la fabbricazione di prodotti esportati. Dato che il regime EPZ/EOU è stato utilizzato esclusivamente per l'importazione di beni capitali, non è necessario esaminare tali argomenti supplementari.

(55) La sovvenzione in questione è condizionata di diritto all'andamento delle esportazioni ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera a) del regolamento di base, in quanto non può essere ottenuta senza accettazione da parte dell'impresa interessata di un obbligo di esportazione, ed è pertanto considerata specifica.

Calcolo dell'importo della sovvenzione

(56) Il vantaggio del produttore esportatore è stato calcolato come illustrato ai punti da 63 a 65 del regolamento provvisorio. Una società ha ricevuto nel quadro di tale regime un vantaggio pari allo 0,7 %.

3.3.1. **Esenzione dall'imposta sul reddito**

(57) Come già constatato nel regolamento provvisorio, nessun produttore esportatore ha fatto ricorso a tale regime. Di conseguenza, non sono state imposte misure di compensazione e non sono necessarie risultanze definitive nel quadro dell'inchiesta.

3.4. REGIMI REGIONALI

3.4.1. **Incentivi fiscali alle vendite**

(58) I produttori esportatori hanno sostenuto che il vantaggio connesso alle esenzioni dalle imposte sulle vendite, concesse dagli Stati di Gujarat e Maharashtra, e al regime di incentivi fiscali al commercio, dello Stato di Uttar Pradesh, sarebbe attribuito all'acquirente dei beni e non al venditore.

(59) In questi Stati indiani le imposte sulle vendite o sul commercio sono riscosse alla vendita dei prodotti e vengono aggiunte sulla fattura ai prezzi di vendita. Il venditore svolge pertanto la funzione di riscossione dell'imposta. Diversamente da quanto avviene nei sistemi IVA, nel quadro del sistema delle imposte sulle vendite o sul commercio, l'imposta pagata non può essere compensata con l'imposta percepita.

(60) È stato sostenuto che le esenzioni dalle imposte sulle vendite o sul commercio sono state utilizzate dalle società esclusivamente per operazioni di vendita e non in misura sostanziale per l'acquisto di merci.

(61) Durante la sua visita di accertamento, la Commissione non ha rilevato prove che smentissero tale affermazione. È stato anche appurato che tutti i grandi fornitori di fattori di produzione necessari ai produttori esportatori sono insediati al di fuori degli Stati in questione. I produttori esportatori dovevano perciò pagare l'imposta sulle vendite all'acquisto delle merci.

(62) Si può pertanto concludere che le esenzioni dall'imposta sulle vendite concesse dagli Stati di Gujarat e Maharashtra e il regime di incentivi fiscali al commercio applicato dallo Stato di Uttar Pradesh non hanno conferito vantaggi ai produttori esportatori.

(63) Poiché non saranno imposte misure di compensazione, non sono necessarie risultanze definitive a proposito di questi regimi. Si rileva infine che tali conclusioni non pregiudicano eventuali constatazioni relative al ricorso a tali regimi per operazioni di acquisto.

3.4.2. **Regimi regionali — Esenzione dall'imposta sull'elettricità**

(64) Il governo indiano e un produttore esportatore, MTZ Polyesters Ltd, hanno affermato che tale regime, descritto ai punti 80 e 81 del regolamento provvisorio, non è specifico in quanto è accessibile a tutte le nuove imprese dello Stato di Gujarat, indipendentemente dalla loro ubicazione.

(65) La Commissione ha analizzato le prove che le sono state sottoposte per verificare tale affermazione: dopo un attento esame, essa ha concluso che, nonostante la formulazione dei testi di legge pertinenti sia a tratti poco chiara, in particolare per quanto riguarda la definizione di «imprese di servizi» e la fissazione di aliquote d'imposta diverse, il regime in questione è effettivamente applicabile alle stesse condizioni e per un periodo di cinque anni a tutte le nuove imprese industriali che s'insediano in detto Stato.

(66) L'articolo 3, paragrafo 2, lettera b) del regolamento di base stipula che ove l'autorità concedente, ovvero la legislazione secondo cui essa opera, aderisca a criteri o condizioni oggettivi che disciplinano la spettanza e l'importo della sovvenzione, questa non si considera specifica, purché la spettanza sia automatica e tali criteri e condizioni siano rigorosamente osservati. Tali criteri o condizioni oggettivi devono, tra l'altro, essere applicabili orizzontalmente e non possono favorire talune imprese rispetto ad altre.

(67) Alla luce delle osservazioni ricevute e delle prove verificate nel quadro della presente inchiesta, si ritiene che il regime in questione soddisfi i criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b) del regolamento di base, in quanto viene applicato in modo orizzontale, poiché ne possono beneficiare imprese di tutto lo Stato in questione, e si basa su criteri oggettivi, ossia la creazione di nuove imprese industriali.

(68) Si conclude pertanto che il regime non è specifico e non è passibile di compensazioni.

3.4.3. **Regimi regionali — Rimborso della tassa daziaria («octroi»)**

(69) A proposito del rimborso della tassa daziaria, che è stato descritto ai punti 88 e 89 del regolamento provvisorio, il governo indiano ha affermato che si tratta di un'imposta indiretta riscossa in India dalle autorità locali sui beni che entrano nel territorio di una città o di un distretto. Secondo il governo indiano le «direttive sul consumo di fattori immessi nel processo produttivo», figuranti all'allegato II dell'ASMC, autorizzerebbero regimi di riduzione delle imposte indirette cumulative, percepite in anticipo, sulle importazioni che vengono utilizzate nella fabbricazione di prodotti per l'esportazione. Il regime in questione non sarebbe pertanto compensabile.

(70) Questa affermazione non può essere accettata, dal momento che il regime di rimborso della tassa daziaria non è legato in alcun modo alla produzione per l'esportazione.

(71) Non sono state presentate osservazioni avvalorate dalle necessarie prove per quanto riguarda la specificità del regime in questione. Si conferma pertanto che il regime è specifico conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e c) del regolamento di base in quanto è esplicitamente limitato a talune imprese, insediate in determinate zone nell'ambito della giurisdizione dell'autorità concedente.

(72) Un produttore esportatore, Garware Polyester Ltd, ha sostenuto di non aver ottenuto alcun vantaggio nel quadro del regime in questione durante il periodo dell'inchiesta, in quanto le autorità dello Stato di Maharashtra non avevano in realtà rispettato i loro obblighi in materia di rimborso.

(73) Tale argomento non può essere accolto, dato che il vantaggio ottenuto è costituito dal legittimo diritto dell'impresa al rimborso, che essa può far valere nei confronti dello Stato di Maharashtra.

(74) Il governo indiano, sostenuto dai produttori esportatori, ha ribadito che il regime è ammissibile in linea generale e ha asserito che la Commissione sarebbe tenuta, specialmente nel caso di paesi in via di sviluppo, a dimostrare che le regioni svantaggiate non sono ammissibili a beneficiare della deroga di cui all'articolo 4, punto 3 del regolamento di base, piuttosto che a giungere ad una conclusione in base alle informazioni disponibili.

(75) A questo proposito va notato che, per quanto riguarda il regime in questione, di cui ha beneficiato un'unica società insediata nella zona di Aurangabat, all'interno dello Stato di Maharashtra, né il governo indiano né un'altra parte interessata hanno fornito, entro i termini, prove che indicassero che erano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento di base. Alcune prove, che si limitavano a dati risalenti al 1981/1982 sono state presentate notevolmente in ritardo. In queste circostanze la Commissione non è tenuta ne è in grado di stabilire se il regime in questione soddisfi le condizioni richieste all'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento di base, tra cui quelle relative alla valutazione dello sviluppo economico in base a dati statistici.

(76) In queste circostanze la Commissione è costretta a confermare le risultanze illustrate al punto 93 del regolamento provvisorio. Si conclude pertanto definitivamente che il regime in questione è passibile di compensazioni.

Calcolo dell'importo della sovvenzione

(77) Il vantaggio del produttore esportatore è stato calcolato come illustrato al punto 94 del regolamento provvisorio. Tuttavia, poiché la società ha provato di non aver diritto al rimborso dell'importo totale dell'imposta, il margine di sovvenzione è risultato ridotto.

(78) Una società ha beneficiato di questo regime durante il periodo dell'inchiesta ottenendo una sovvenzione pari all'1,08 %

3.4.4. **Incentivo speciale al capitale**

(79) Il governo indiano e i produttori esportatori hanno formulato osservazioni in merito a questo regime, che è stato descritto ai punti 96 e 97 del regolamento provvisorio. Non è necessario esaminare tali osservazioni, dato che i vantaggi ottenuti grazie a questo regime non sono stati inclusi nel calcolo dei dazi provvisori, per le ragioni indicate al punto 24 del regolamento provvisorio. Di conseguenza, non saranno imposte misure di compensazione e non sono necessarie risultanze definitive.

Importo delle sovvenzioni compensabili

(80) L'importo totale delle sovvenzioni compensabili conformemente alle disposizioni del regolamento di base, espresse ad valorem, per ciascuno degli esportatori soggetti all'inchiesta è il seguente:

(in %)

	PBS	DEPB		EPCGS	EPZ/EOU	Regimi regionali				TOTALE
		Pre-export	Post-export			Imposta sulle vendite	Incentivo al capitale	Rimborso tassa daziaria	Rimborso imposta sull'elettricità	
Ester Industries Ltd		6,84	2,34	2,87						12,0
Flex Industries Ltd			10,44	2,13						12,5
Garware Polyester Ltd		1,31		1,48				1,08		3,8
India Polyfilms Ltd & Jindal Polyester Ltd			4,82	1,52	0,70					7,0
MTZ Polyesters Ltd				8,75						8,7
Polyplex Corporation Ltd			17,68	1,42						19,1

4. **PREGIUDIZIO**

4.1. DEFINIZIONE DELL'INDUSTRIA COMUNITARIA

(81) Al punto 106 del regolamento provvisorio si affermava che i quattro produttori che hanno presentato la denuncia soddisfano i requisiti di cui all'articolo 10, paragrafo 8 del regolamento di base, poiché realizzano più dell'80 % della produzione comunitaria totale del prodotto in questione, e si considera pertanto che costituiscano l'industria comunitaria ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1 di detto regolamento.

(82) I produttori esportatori indiani hanno sostenuto che la procedura non avrebbe mai dovuto essere iniziata in quanto la denuncia non conterrebbe sufficienti elementi di prova che le condizioni di cui all'articolo 10, punto 8 siano rispettate. Secondo i produttori esportatori il fatto che la produzione vincolata di fogli di PET non fosse inclusa nella denuncia significa che la Commissione non ha potuto stimare la produzione di fogli di PET nella Comunità sulla base della denuncia. Tale affermazione è stata ritenuta infondata, dal momento che i fogli di PET prodotti per il fabbisogno proprio e dunque vincolati non sono mai stati venduti sul mercato libero della Comunità come tali, bensì come prodotti a valle ulteriormente trasformati. Ad ogni modo, il livello della produzione dei denunzianti per il mercato libero era sufficiente per considerare ricevibile la denuncia.

(83) Pertanto, le risultanze di cui ai punti 105 e 106 del regolamento provvisorio sono qui confermate.

4.2. CONSUMO NELLA COMUNITÀ, VOLUMI E QUOTE DI MERCATO DELLE IMPORTAZIONI

(84) Le conclusioni cui era giunta la Commissione nella fase provvisoria, ossia l'esistenza di un incremento significativo delle esportazioni indiane totali del prodotto in questione e un aumento sostanziale della loro quota del mercato comunitario, sono state confermate.

(85) Sono pertanto confermate le risultanze di cui ai punti da 107 a 110 del regolamento provvisorio.

4.3. PREZZI DELLE IMPORTAZIONI SOVVENZIONATE

(86) I produttori esportatori indiani hanno sostenuto che il confronto dei prezzi effettuato nel regolamento provvisorio non è corretto nei loro confronti in quanto non tiene conto della differenza di prezzo tra i fogli di PET normali e quelli speciali. Essi hanno obiettato che le esportazioni indiane consistono principalmente di fogli di PET normali, mentre una quota importante dei fogli di PET prodotti dall'industria comunitaria è di tipo speciale. Tale argomento ha dovuto essere respinto, poiché nella distinzione tra le varie categorie ai fini del confronto dei prezzi si è tenuto conto della differenza tra fogli di PET normali e speciali.

(87) I produttori esportatori indiani hanno sostenuto inoltre che l'esclusione di taluni aspetti nella strutturazione dei prodotti per categoria effettuata nel questionario ha fatto sì che i loro prezzi risultassero di molto inferiori a quelli degli altri produttori. Dopo essere stati informati delle risultanze provvisorie, i produttori esportatori hanno protestato contro la semplificazione del raggruppamento del prodotto per categorie, sostenendo che tale semplificazione portava ad un confronto errato tra tipi di fogli di PET di qualità diversa. Essi hanno affermato inoltre che il prodotto indiano tende a restringersi maggiormente, ad essere meno largo e meno trasparente rispetto al prodotto comunitario ed è perciò di qualità inferiore e meno caro.

(88) In base alle informazioni ricevute nel corso dell'inchiesta, nella fase provvisoria la Commissione ha deciso di semplificare il raggruppamento del prodotto in tipi diversi di fogli di PET rispetto alla ripartizione effettuata nei questionari inviati alle parti interessate. Nel nuovo raggruppamento non si teneva conto della larghezza, delle proprietà termiche e della distinzione tra fogli opachi e fogli trasparenti. A questo proposito va notato che il raggruppamento del prodotto per tipi effettuato nel questionario era, nel caso in esame, come in tutte le inchieste, specialmente nella fase della raccolta delle informazioni, indicativo e passibile di modifica. Il seguito dell'inchiesta ha mostrato che tener conto della larghezza nella differenziazione del prodotto avrebbe moltiplicato notevolmente il numero di tipi di prodotto da confrontare, senza peraltro incidere chiaramente sul confronto tra i prezzi. L'inclusione delle proprietà termiche e la distinzione tra fogli opachi e fogli trasparenti non era possibile, poiché si è constatato che non esiste una definizione chiara di opacità e che la definizione di proprietà termiche indicata nei questionari non era sempre utilizzata coerentemente dalle parti. Si è giunti perciò alla situazione in cui sia i produttori comunitari che i produttori esportatori indiani utilizzavano definizioni diverse e incompatibili tra loro.

(89) La suddetta obiezione dei produttori esportatori indiani non è stata accolta per due motivi: in primo luogo, la semplificazione nel raggruppamento dei prodotti per categorie era inevitabile per poter stabilire opportunamente i margini di sottoquotazione attraverso un confronto rappresentativo dei gruppi di prodotti dichiarati da entrambe le parti interessate (circa 400 codici di gruppi di prodotti industriali della Comunità sono stati confrontati con circa 160 codici di controllo delle merci dei produttori esportatori indiani); d'altro lato, la determinazione della sottoquotazione indica già, in forma semplificata ma sufficiente, le differenze esistenti in termini di caratteristiche fisiche tra i tipi fabbricati dai produttori esportatori indiani e quelli dell'industria comunitaria.

(90) Tutti i produttori esportatori indiani hanno chiesto anche un adeguamento dovuto ad una differenza di stadio commerciale. Essi hanno argomentato che, mentre essi vendono una grossa quota dei loro fogli di PET a importatori della Comunità, l'industria comunitaria vende in primo luogo direttamente a imprese di trasformazione. Essi hanno chiesto pertanto che il confronto inteso a stabilire i margini di sottoquotazione sia effettuato tra i prezzi di rivendita degli importatori alle imprese di trasformazione e i prezzi praticati dall'industria comunitaria. I produttori esportatori indiani sostengono che un importatore comunitario riceve per le sue vendite all'industria di trasformazione un margine del 25 % circa, che rappresenta l'adeguamento da essi richiesto per la differenza di livello commerciale.

(91) A questo proposito va notato che il questionario della Commissione distingueva tra cinque livelli commerciali: 1) distributori, 2) imprese di trasformazione, 3) OEM, 4) utilizzatori finali e 5) altri. I produttori esportatori indiani hanno dichiarato nelle loro risposte al questionario che gran parte dei loro fogli di PET sono venduti in Europa sotto la categoria «altri», senza ulteriori specificazioni. Dopo la comunicazione delle risultanze provvisorie i produttori esportatori indiani hanno specificato che le loro vendite agli importatori comunitari dichiarate alla voce «altri» andavano considerate come vendite ai distributori. Tuttavia, l'inchiesta ha rivelato che alcuni di questi distributori procedono anche alla trasformazione del prodotto, dimostrando così che i chiarimenti dei produttori esportatori indiani in merito al livello commerciale erano inesatti. L'inchiesta non ha confermato, inoltre, l'esistenza di una differenza di prezzo del 25 % tra i due livelli commerciali. Infatti, per quanto riguarda le vendite dell'industria comunitaria, il prezzo medio applicato ai distributori è più elevato del prezzo praticato nei confronti delle imprese di trasformazione. Ciò significa che, nella situazione dei produttori esportatori indiani, qualsiasi adeguamento avrebbe aumentato di fatto i margini di sottoquotazione dei prezzi. Il fatto che l'industria comunitaria applichi ai distributori prezzi superiori a quelli praticati nei confronti delle imprese di trasformazione è giustificato dal fatto che queste ultime acquistano grandi quantitativi e ricevono pertanto uno sconto sulla quantità. Dai dati presentati dai produttori esportatori indiani si deduce che cinque società su sei vendono alle imprese di trasformazione a prezzi più elevati che ai distributori mentre una società vende ai distributori a prezzi notevolmente superiori; la differenza di prezzo tra i due livelli commerciali è per le altre società notevolmente inferiore al 25 %.

(92) L'inchiesta ha rivelato anche che i due maggiori livelli commerciali non sono chiaramente distinti fra loro, per il fatto che alcune grandi imprese sono attive sia a livello della distribuzione che a quello della trasformazione. Si è constatato inoltre che non esiste una differenza di prezzo evidente tra i due livelli e che, ai fini della determinazione del prezzo, i quantitativi ordinati sembrano essere più importanti del livello commerciale. Infine, contrariamente a quanto sostenuto dai produttori esportatori indiani, è risultato dall'inchiesta che l'industria comunitaria vende il prodotto in questione anche ai distributori oltre che alle imprese di trasformazione. Si è concluso pertanto che non vi sono motivi per accordare ai produttori esportatori indiani un adeguamento per una differenza di livello commerciale.

(93) Uno dei produttori esportatori indiani, MTZ, ha chiesto anche un adeguamento per una differenza qualitativa. L'impresa ha sostenuto di avere incluso nell'elenco delle transazioni utilizzato per il calcolo dei margini di sottoquotazione i fogli di PET di minore qualità e che per questi tipi di fogli dovrebbe essere praticato un adeguamento sotto forma di un aumento del prezzo di vendita del 100 %. A questo proposito va notato che nella risposta al questionario MTZ afferma di produrre tre qualità di fogli: qualità A, qualità B e fogli di minore qualità. Nell'elenco delle transazioni, tuttavia, non figura alcun riferimento a differenti livelli qualitativi. Dopo la comunicazione delle misure provvisorie, MTZ ha fornito ulteriori informazioni su come individuare i prodotti di minore qualità nell'elenco delle transazioni. Dopo aver ricevuto queste informazioni, la Commissione ha messo a confronto i prezzi dei presunti prodotti di minore qualità e quelli degli altri tipi di prodotti e ha concluso che non vi sono differenze di prezzo tra i due gruppi. La richiesta di MTZ di un adeguamento per una differenza qualitativa non ha potuto perciò essere accolta.

(94) Infine, i produttori esportatori indiani hanno argomentato che la Commissione, nel calcolare i margini di sottoquotazione dei prezzi, avrebbe dovuto compensare i margini negativi con quelli positivi. Poiché ciò non è stato fatto, il margine di eliminazione del pregiudizio calcolato è risultato essere superiore. Va notato in proposito che nella metodologia descritta ai punti da 112 a 114 del regolamento provvisorio a proposito del calcolo dei margini di sottoquotazione, la media ponderata dei prezzi netti delle importazioni sovvenzionate è stata confrontata, in base ai modelli, con la media ponderata dei prezzi netti dell'industria comunitaria sul mercato comunitario. Questo metodo ha consentito di tener conto, modello per modello, dell'importo del quale il prezzo dei produttori esportatori indiani eccedeva, in un'operazione di esportazione, la media ponderata dei prezzi dell'industria comunitaria. L'obiezione dei produttori esportatori indiani è stata pertanto respinta.

(95) Dalle considerazioni che precedono consegue che i margini di sottoquotazione varianti tra il 28,2 % e il 50,5 %, indicati al punto 114 del regolamento provvisorio, sono confermati.

4.4. SITUAZIONE DELL'INDUSTRIA COMUNITARIA

(96) Il governo indiano ha sostenuto in linea generale che, a giudicare dalle risposte non riservate dei denunzianti, l'industria comunitaria non ha subito alcun danno. A questo proposito, come indicato ai punti da 115 a 125 del regolamento provvisorio, l'inchiesta ha dimostrato che i trend generali dell'industria comunitaria sono negativi, soprattutto per quanto riguarda la quota di mercato, i prezzi e la redditività, il che è chiaramente indice di un pregiudizio grave. Questo trend è confermato sufficientemente nelle risposte non riservate dell'industria comunitaria.

(97) I produttori esportatori indiani hanno sostenuto che la scelta di adottare il 1995 come anno di inizio per la raccolta dei dati ai fini dell'inchiesta ha distorto l'analisi favorendo la constatazione di un pregiudizio a danno dell'industria comunitaria. Secondo i produttori esportatori indiani, essendo stato il 1995 un anno eccezionalmente positivo a causa della domanda molto elevata, è più che naturale che gli indicatori di pregiudizio abbiano evidenziato negli anni successivi un trend negativo. I produttori esportatori indiani sostengono che se fosse stato adottato come anno di base il 1993 si sarebbe avuta una visione più corretta dell'evoluzione dei fattori di pregiudizio. Lo scopo dell'inchiesta è però di valutare gli effetti delle importazioni passibili di compensazione sulla situazione economica dell'industria comunitaria durante il periodo dell'inchiesta. Per eseguire tale analisi, vengono individuati, in base alle informazioni relative ad una serie di anni (di norma tre) precedenti il periodo dell'inchiesta, i trend di una serie di indicatori. L'analisi non mira pertanto a confrontare l'anno di base con il periodo dell'inchiesta, bensì a valutare l'andamento annuo all'interno di tutto il periodo considerato. Ad ogni modo va notato che, all'epoca in cui è stato stabilito il periodo di riferimento, non era disponibile alcuna informazione sulla possibilità che gli indicatori di pregiudizio avrebbero mostrato una struttura diversa scegliendo come anno di base un anno precedente. Va rilevato infine che la scelta di un anno precedente non sarebbe stata favorevole ai produttori esportatori indiani, poiché la loro quota di mercato è aumentata fortemente negli anni precedenti al periodo dell'inchiesta.

(98) Di conseguenza, le risultanze indicate ai punti da 115 a 125 del regolamento provvisorio sono confermate.

4.5. CONCLUSIONI SUL PREGIUDIZIO

(99) In base alle considerazioni che precedono si conferma che l'industria comunitaria ha subito un grave pregiudizio ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento di base.

5. **NESSO DI CAUSALITÀ**

5.1. EFFETTI DELLE IMPORTAZIONI SOVVENZIONATE

(100) I produttori esportatori indiani e il governo indiano hanno sostenuto che non vi è una correlazione evidente tra le esportazioni indiane sovvenzionate e il pregiudizio subito dall'industria comunitaria. Essi hanno rilevato che vi è stato uno sviluppo negativo dei prezzi dei fogli di PET a livello mondiale, causato da un'eccedenza del prodotto sul mercato, unita ad una diminuzione del prezzo delle principali materie prime. Secondo i produttori esportatori indiani, i prezzi dei fogli di PET nella Comunità hanno semplicemente seguito il trend mondiale negativo dei prezzi e a sostegno delle loro affermazioni invocano il fatto che il prezzo medio dei produttori comunitari è sceso nel 1996, quando è diminuita anche la quota di mercato dei produttori esportatori indiani. Va ricordato tuttavia che l'India è uno dei paesi che contribuisce maggiormente all'eccedenza di fogli di PET sul mercato mondiale e che in base ai dati di EUROSTAT i produttori esportatori indiani hanno ridotto i loro prezzi sul mercato europeo già dal 1996, mentre gli altri grandi paesi esportatori, Stati Uniti,

Giappone e Corea del Sud, li hanno aumentati. Il fatto che abbiano perduto quote di mercato nel 1996 non significa che non hanno causato pregiudizio all'industria comunitaria con un'aumentata pressione sui prezzi che ha fatto scendere del 3 % il prezzo medio dell'industria comunitaria. Infine, non si deve dimenticare che l'analisi del pregiudizio è eseguita in base al periodo dell'inchiesta e che gli anni precedenti sono utilizzati principalmente per stabilire il trend.

Pertanto, gli argomenti avanzati dai produttori esportatori indiani e dal governo indiano devono essere respinti.

5.2. ALTRI FATTORI

(101) Le risultanze di cui ai punti da 134 a 144 del regolamento provvisorio sono qui confermate con le seguenti integrazioni.

5.2.1. **Importazioni da altri paesi terzi**

(102) I produttori esportatori indiani hanno ribadito il loro punto di vista secondo il quale l'inchiesta li discriminerebbe prendendo in considerazione solo le importazioni originarie dell'India e non, ad esempio, le importazioni dalla Corea del Sud, il cui volume è aumentato e i cui prezzi medi sono calati nel periodo in esame. I produttori esportatori indiani hanno sostenuto che con ogni probabilità l'aumento del volume delle importazioni dalla Corea del Sud è più elevato di quanto indichino i dati ufficiali di EUROSTAT, in quanto non è escluso che gli importatori di fogli di PET coreani sdoganino talvolta le merci utilizzando il codice NC 3920 69 00 (altri poliesteri), come hanno già fatto per i fogli di PET originari dell'India.

(103) La Commissione reitera gli argomenti esposti nel regolamento provvisorio, ossia che l'incremento assoluto e relativo della quota di mercato della Corea del Sud è inferiore a quello dell'India e che i prezzi dei fogli di PET sudcoreani si sono mantenuti sistematicamente ad un livello superiore ai prezzi indiani. Inoltre, i produttori esportatori coreani hanno ridotto i loro prezzi solo un anno dopo quelli indiani. Per quanto riguarda l'eventuale importazione del prodotto in questione sotto il codice NC di altri poliesteri, la Commissione non dispone di prove indicanti che i fogli di PET sudcoreani abbiano potuto essere sdoganati sotto tale codice.

(104) Infine, la Commissione non ha avuto motivo di avviare un'inchiesta a carico della Corea del Sud, in quanto non le sono stati sottoposti elementi che dimostrino l'esistenza di pratiche sleali, quali dumping o esportazioni sovvenzionate, da parte dei produttori esportatori sudcoreani.

(105) In base alle considerazioni che precedono si conclude che la situazione delle importazioni originarie dell'India è diversa da quella delle importazioni originarie della Corea del Sud e che non può perciò esservi stata discriminazione.

5.2.2. **Fluttuazione dei prezzi delle materie prime**

(106) I produttori esportatori indiani hanno sostenuto che dalle risposte non riservate dell'industria comunitaria al questionario della Commissione si può concludere che la diminuzione media dei prezzi delle materie prime durante il periodo in esame è stata più vicina ad un terzo che al 17 % indicato nel regolamento provvisorio. Ciò sarebbe confermato dalle informazioni pubblicamente accessibili sull'andamento dei prezzi delle materie prime. I produttori esportatori indiani hanno ribadito la loro precedente affermazione, secondo la quale con un calo di un terzo del prezzo delle materie prime l'industria comunitaria può ridurre i suoi prezzi senza diminuire la propria redditività; le importazioni dall'India non sarebbero pertanto all'origine delle riduzioni dei prezzi dell'industria comunitaria.

(107) La Commissione, basandosi sulle risposte riservate al suo questionario, ha esaminato l'andamento dei prezzi di tutte le materie prime utilizzate nella produzione di fogli di PET, constatando, come indicato al punto 140 del regolamento provvisorio, una diminuzione del 17 %. È vero che le risposte non riservate dell'industria comunitaria al questionario si concentravano sull'andamento dei prezzi del dimetiltereftalato (DMT) e dell'acido tereftalico (TPA). Poiché però i prezzi di queste materie prime sono diminuiti più dei prezzi delle altre, considerare un calo del 17 % dei costi totali delle materie prime è coerente con una maggiore diminuzione dei costi di DMT e PTA. Ne consegue che le conclusioni del punto 140 del regolamento provvisorio sono coerenti con le risposte dell'industria comunitaria al questionario e sono pertanto confermate.

5.2.3. **Difficoltà generali del settore del poliestere**

(108) I produttori esportatori indiani hanno sostenuto che i prezzi in diminuzione dei fogli di polipropilene orientato biassialmente avrebbero una ripercussione diretta sui prezzi dei fogli di PET utilizzati nel settore degli imballaggi, in quanto i prodotti sarebbero interscambiabili per gli utilizzatori di fogli di PET. I prezzi sarebbero dunque in ogni caso diminuiti, sostengono i produttori esportatori indiani, indipendentemente dall'aumento delle importazioni di fogli di PET nella Comunità.

(109) La Commissione deve respingere tale affermazione in quanto non sostenuta da alcuna prova.

5.3. CONCLUSIONI RELATIVE AL NESSO CAUSALE

(110) Alla luce delle considerazioni che precedono, le conclusioni del punto 145 del regolamento provvisorio sono confermate.

6. **INTERESSE DELLA COMUNITÀ**

6.1. NOTA PRELIMINARE

(111) Nessun nuovo elemento o nuova considerazione è stato sottoposto da alcuna delle parti in merito all'interesse dell'industria comunitaria, degli altri produttori comunitari o degli importatori di fogli di PET.

Le risultanze del regolamento provvisorio sono pertanto confermate, in particolare la conclusione che l'incidenza delle misure di compensazione sulle suddette categorie sarebbe benefica (industria comunitaria e altri produttori comunitari che producono per il mercato libero), né positiva né negativa (produttori che producono per il proprio fabbisogno) o al massimo solo limitatamente negativa (importatori).

6.2. INTERESSE DEGLI UTILIZZATORI DEL PRODOTTO IN QUESTIONE

(112) Come indicato al punto 2, la Commissione, dopo la comunicazione delle risultanze che hanno portato all'adozione delle misure di compensazione, ha ricevuto le osservazioni di due utilizzatori del prodotto in questione. Questi utilizzatori hanno affermato che, contrariamente a quanto constatato provvisoriamente dalla Commissione, i fogli di PET costituiscono per loro un importante fattore di costo e che la fabbricazione di prodotti a valle basata su tale materia prima rappresenta una quota notevole della loro produzione totale. Essi hanno sostenuto inoltre che l'aumento dei prezzi dell'industria comunitaria rende difficile per loro competere sul mercato a valle con le importazioni provenienti dalla Corea del Sud, dalla Cina e dagli Stati Uniti. Essi hanno rilevato inoltre che, in alcuni casi, l'industria comunitaria ha rifiutato la fornitura di determinati quantitativi di fogli di PET, invocando la mancanza di sufficienti capacità di produzione. L'industria comunitaria è stata accusata inoltre di aver rifiutato di sviluppare fogli non standard per i bisogni specifici di uno di tali utilizzatori, mentre un produttore indiano avrebbe accettato di farlo. Di conseguenza, sarebbe nell'interesse degli utilizzatori mantenere le importazioni originarie dell'India come approvvigionamento alternativo di fogli di PET.

(113) La Commissione conferma gli argomenti e le conclusioni esposti al punto 153 del regolamento provvisorio per quanto riguarda la quota dei fogli di PET sul totale dei costi di produzione degli utilizzatori in genere e la quota di prodotti a valle fabbricati a partire da fogli di PET sul totale della produzione degli utilizzatori. Trattandosi nella fattispecie di un'analisi generale, vi possono essere singoli casi nei quali i fogli di PET costituiscono una materia prima essenziale per l'utilizzatore. Tale considerazione non modifica tuttavia i risultati generali dell'inchiesta. Da quest'ultima è emerso inoltre che, anche nel caso di taluni utilizzatori per i quali i fogli di PET sono un fattore di costo importante, le importazioni di fogli di PET originarie dell'India hanno rappresentato una quota secondaria degli acquisti totali di questo prodotto. Inoltre, le preoccupazioni degli utilizzatori in merito alla scomparsa di una fonte alternativa di approvvigionamento alla quale fare ricorso in caso di insufficienze di capacità o della necessità di sviluppare un nuovo tipo di fogli sono infondate, poiché i dazi compensativi non escluderanno i produttori esportatori indiani dal mercato comunitario, bensì elimineranno soltanto gli effetti di un sovvenzionamento sleale e dannoso.

6.3. CONCLUSIONI RELATIVE ALL'INTERESSE DELLA COMUNITÀ

(114) Tenendo conto dei vari interessi in causa e degli aspetti illustrati sopra, la Commissione può confermare che non vi sono motivi determinanti per non prendere misure contro le importazioni in questione.

7. **DAZIO DEFINITIVO**

(115) Sulla base delle conclusioni relative alle sovvenzioni, al pregiudizio, al nesso di causalità e all'interesse della Comunità, la Commissione ritiene necessario adottare misure compensative definitive.

7.1. LIVELLO DI ELIMINAZIONE DEL PREGIUDIZIO

(116) L'industria comunitaria ha indicato che era necessario applicare un margine di profitto superiore al 6 % (stabilito dalla Commissione nel punto 156 del regolamento provvisorio). Tuttavia, in questo caso, non è importante definire una percentuale conclusiva in quanto, anche con quella più bassa applicata dalla Commissione, il margine di sovvenzione risulta più elevato del margine di pregiudizio. I produttori esportatori indiani hanno chiesto adeguamenti per una differenza di livello commerciale e hanno proposto una correzione del metodo di calcolo dei margini di sottoquotazione, per determinare il livello al quale il pregiudizio risulta eliminato. MTZ ha chiesto inoltre un adeguamento per differenze nella qualità del prodotto. Come indicato ai punti 92 e 93, tali richieste hanno dovuto essere respinte.

7.2. FORMA E AMMONTARE DEL DAZIO

(117) Ove opportuno sono stati modificati gli importi delle sovvenzioni compensabili determinati in via provvisoria. L'aliquota del dazio compensativo definitivo ne risulta ridotta rispetto all'ammontare del dazio provvisorio per tutti i produttori esportatori indiani che hanno cooperato.

(118) A norma dell'articolo 15, punto 1 del regolamento di base, l'aliquota del dazio dovrebbe corrispondere al margine di sovvenzione, a meno che il margine di pregiudizio non sia inferiore. Ai produttori che hanno cooperato si applicano pertanto le seguenti aliquote del dazio:

— Ester Industries Ltd:	12,0 %
— Flex Industries Ltd:	12,5 %
— Garware Polyester Ltd:	3,8 %
— India Polyfilms Ltd:	7,0 %
— Jindal Polyester Ltd:	7,0 %
— MTZ Polyesters Ltd:	8,7 %
— Polyplex Corporation Ltd:	19,1 %.

(119) Dato l'elevato livello della cooperazione, che ha riguardato più dell'80 % delle importazioni del prodotto interessato originarie dell'India, si è ritenuto opportuno fissare l'aliquota del dazio da applicare alle società che non hanno cooperato al livello dell'aliquota più elevata stabilita per le società che hanno collaborato, ossia il 19,1 %. Tale livello assicura che non sia ricompensata la mancata collaborazione e che sia minimizzata l'evasione del dazio.

(120) I punti 159 e 160 del regolamento provvisorio sono confermati.

8. **RISCOSSIONE DEL DAZIO PROVVISORIO**

(121) In considerazione dell'entità delle sovvenzioni compensabili accertate nei confronti dei produttori esportatori e alla luce della gravità del pregiudizio subito dall'industria comunitaria si considera necessario che gli importi depositati a titolo di dazio compensativo provvisorio a norma del regolamento (CE) n. 1810/1999 siano definitivamente riscossi sino all'importo dei dazi definitivi istituiti.

9. **PROPOSTE DI IMPEGNI**

(122) Per concludere, i servizi della Commissione hanno ricevuto proposte di impegni relativi ai prezzi da cinque imprese d'esportazione indiane. I servizi della Commissione hanno esaminato dette proposte e concluso che non possono essere controllate sufficientemente né gestite a causa della complessità del prodotto: circa 160 prezzi minimi sarebbero necessari per coprire tutte le categorie del prodotto indiano e non vi sono garanzie che l'organizzazione proposta per controllare il rispetto degli impegni, la Export Inspection Agency of India, abbia il mandato e disponga dei mezzi tecnici per eseguire un tale controllo dettagliato. Di conseguenza, i servizi della Commissione hanno dovuto respingere le proposte d'impegni ricevute,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) di cui ai codici NC ex 3920 62 19 (codici Taric 3920 62 19*10, 3920 62 19*15, 3920 62 19*25, 3920 62 19*30, 3920 62 19*35, 3920 62 19*40, 3920 62 19*45, 3920 62 19*50, 3920 62 19*55, 3920 62 19*60, 3920 62 19*65, 3920 62 19*70, 3920 62 19*75, 3920 62 19*80, 3920 62 19*81, 3920 62 19*85, 3920 62 19*87, 3920 62 19*89, 3920 62 19*91) e ex 3920 62 90 (codici Taric 3920 62 90*30, 3920 62 90*91), originarie dell'India.

2. Le aliquote del dazio applicabili al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono le seguenti:

Produttore	Aliquota del dazio	Codice addizionale Taric
Ester Industries Ltd 75-76, Amrit Nagar, Behind N.D.S.E. Part-1, New Delhi — 110 003, India	12,0 %	A026
Flex Industries Ltd A-1, Sector-60, Noida — 201 301 (U.P.), India	12,5 %	A027
Garware Polyester Ltd 50-A Swami Nityanand Marg, Vile Parle (East), Mumbai — 400 057, India	3,8 %	A028
India Polyfilms Ltd 112, Indra Prakash Building 21, Barakhamba Road, New Delhi — 110 001, India	7,0 %	A029
Jindal Polyester Ltd 115-117, Indra Prakash Building 21, Barakhamba Road, New Delhi — 110 001, India	7,0 %	A030
MTZ Polyesters Ltd Sarnath Centre, Upvan Area, Upper Govind Nagar, Malad (E), Mumbai — 400 097, India	8,7 %	A031

Produttore	Aliquota del dazio	Codice addizionale Taric
Polyplex Corporation Ltd 2 Ring Road, Kilokri, Opposite Maharani Bagh, New Delhi — 110 014, India	19,1 %	A032
Tutte le altre società indiane	19,1 %	A999

3. Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Gli importi depositati a titolo di dazio compensativo provvisorio in conformità del regolamento (CE) n. 1810/1999 sono definitivamente riscossi fino a concorrenza dell'aliquota del dazio definitivo.

La parte degli importi che supera l'aliquota del dazio definitivo è svincolata.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 6 dicembre 1999.

Per il Consiglio

Il Presidente

T. HALONEN